



COMUNE DI AIELLO CALABRO
Provincia di Cosenza

ORDINANZA N. 260 DEL 17.11.2022

OGGETTO: MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 (ART.50 DEL D.LGS. 267/2000). DISPOSIZIONE DI ISOLAMENTO.

IL SINDACO

Visto la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTA l'ordinanza del Ministero della salute 20 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "*Ulteriori Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.258 del 18.10.2020;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti disposizioni attuative inerenti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19;

RICHIAMATO il DPCM del 13.10.2020 contenenti "ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria recanti urgenti misure per la Prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19;

VISTO il Decreto-legge 24 dicembre 2021, n.221 proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Vista la comunicazione trasmessa mezzo mail in data 16.11.2022 dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza – Dipartimento Prevenzione U.O.G. Igiene e Sanità Pubblica di San Lucido, acquisita dal Comune di Aiello Calabro prot. 3973 del 16.11.2022, a firma del Dirigente medico DR. Maria Benavoli la quale dispone la misura di isolamento permanenza domiciliare presso la propria residenza /domicilio nei confronti di **OMISSIS** per disposizione di isolamento (per soggetti positivi al SARS-COV2 al test antigenico/molecolare asintomatici o dapprima sintomatici e in assenza di sintomi da almeno due giorni, con le seguenti misure:

- a) **mantenimento dello stato di isolamento fino a comunicazione del dipartimento o fino a esito tampone antigenico o molecolare negativo;**

- b) divieto di contatto sociale;
- c) divieto di viaggi e spostamenti, fatta eccezione per gli spostamenti al raggiungimento dell'erogatore pubblico o privato più prossimo al luogo di isolamento, per effettuare il test finalizzato all'eventuale termine della presente misura. Gli spostamenti devono avvenire nel pieno rispetto delle misure igienico-sanitarie volte ad impedire la trasmissione del virus (utilizzo mezzo proprio, impiego mascherina FFP2, mantenimento del distanziamento sociale) e solo per il tempo strettamente necessario;
- d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza ;
si **PRESCRIVE** ai soggetti sopra citati di sottoporsi alla misura di permanenza domiciliare presso la propria residenza/domicilio, dall' 15.11.2022 fino a esito tampone antigenico o molecolare negativo, da effettuarsi non prima di **CINQUE** giorni dall'inizio del presente provvedimento, con sorveglianza attiva svolta dal Personale del servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.P di Cosenza, per le finalità e con le modalità dettagliatamente illustrate all'art.3, comma 1, lettera M e commi da 2 a 7, del DPCM del 28.3.2020.
In caso di positività persistente si potrà interrompere l'isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dalla effettuazione del test.

CHE il Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria territorialmente competente, su comunicazione del predetto dipartimento, adotta il provvedimento di competenza (isolamento obbligatorio), ai sensi dell'ordinanza n. 1/2020, n. 3/2020, n. 4/2020, n. 5/2020, n. 7/2020, n. 12/2020, n. 15/2020, n. 22/2020 E n. 23/2020;

VISTO il D.L. 16/05/2020 n° 33, convertito in legge 14 luglio 2020, n. 74;

Richiamato l'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267/00;

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute Pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

Prende atto della Prescrizione dell'ASP di Cosenza – DIPARTIMENTO PREVENZIONE U. O. C.

ORDINA

A OMISSIS la disposizione di isolamento (per soggetti positivi al SARS-COV2 al test antigenico/molecolare asintomatici o dapprima sintomatici e in assenza di sintomi da almeno due giorni) permanenza domiciliare presso la propria residenza/domicilio dall' 15.11.2022 e fino a tampone antigenico o molecolare negativo, da eseguirsi non prima di **CINQUE** giorni dell'inizio del presente provvedimento, con sorveglianza attiva svolta dal Personale del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.P di Cosenza, per le finalità e con le modalità dettagliatamente illustrate all'art.3, comma 1, lettera M e commi da 2 a 7, del DPCM del 28.3.2020.

In caso di positività persistente si potrà interrompere l'isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dalla effettuazione del test.

DI NOTIFICARE LA PRESENTE AL SOGGETTO DESTINATARIO DEL PROVVEDIMENTO

DISPONE

- pubblicazione all'Albo pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;

- Che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art.5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art.9, comma 2, lett.i) del GDPR 2016/679;
- La trasmissione della Presente Ordinanza a:
 - -Prefettura UTG Cosenza
 - -ASP Calabria- Provincia di Cosenza
 - -Al Presidente della Regione Calabria
 - -Alla Polizia Municipale.
 - -Alla Stazione dei Carabinieri di Aiello Calabro
 - Alla Stazione Carabinieri Forestali di Aiello Calabro
 - -Alla Guardia di Finanza Tenenza di Amantea

DISPONE

Altresì, La presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino, fatte salve eventuali e successive disposizioni.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia (D.L. 16/05/2020, n. 33 convertito in legge 14 luglio 2020, n. 74)

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Aiello Calabro, 17.11.2022



SINDACO
(Lepore Luca)